

Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2023

di [Annamaria Bettagno](#), [Giancarlo Modolo](#)

Pubblicato il 2 Marzo 2023

La **Legge di Bilancio 2023**, ha **riaperto** nuovamente i **termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni sociali possedute** alla data del **1° gennaio 2023**, tenendo presente che rientrano nell'ambito della rivalutazione quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa.

La **redazione e l'asseverazione della perizia**, nonché il **versamento dell'imposta sostitutiva** nella misura dell'**16%** (in unica soluzione o la prima delle tre rate), devono risultare **poste in essere entro il 15 novembre 2023**.

Rivalutazione delle partecipazioni societarie: generalità

Con l'art. 1, commi da 107 a 109, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#) (legge di Bilancio 2023), oltre a prevedere la **proroga della rivalutazione delle partecipazioni non quotate** (ex art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448), possedute da soggetti non esercenti attività d'impresa, ha anche espressamente ampliato il reventiente ambito operativo estendendo la **possibilità di procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni a quelle negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione** (nuovo c. 1-bis inserito all'art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448).



Ne deriva, di conseguenza, che l'attuale procedura di rivalutazione segue le medesime modalità procedurali previste dalla disciplina del regime di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, includendo, come detto, nella base imponibile dell'imposta sostitutiva che, per le società quotate, viene ritenuto coincidente con il *valore normale* che deve essere, come regola, individuato a norma dell'art. 9, comma 4, lettera a), del Tuir, secondo il quale detto valore deve essere determinato

per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla *media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese*.

In pratica, sono stati **riaperti i termini per l'espletamento degli adempimenti connessi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni da parte dei contribuenti che detengono:**

- partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli, quali, a titolo di mera esemplificazione:
- quote di società a responsabilità limitata;

o:

- quote di società di persone;
- diritti o titoli tramite i quali si possono acquisire le predette partecipazioni, come a titolo di esempio:
- diritti di opzione;
- warrant;
- obbligazioni convertibili in azioni;

tenendo, in ogni caso, in considerazione che **Agenzia delle entrate**, nella **circolare 31 gennaio 2002, n. 12**, ha, tra l'altro, puntualizzato che **si deve trattare di diritti o titoli quotati e non**, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

In altri termini, sussiste la **possibilità di rideterminare i valori di acquisto alla data del 1° gennaio 2023:**

- dei titoli;
- delle quote;

o:

- dei diritti;

che risultano negoziati o meno nei mercati regolamentati, procedendo, come verrà successivamente posto in rilievo:

- a redigere la perizia di stima;

e:

- ad eseguire il versamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

In sintesi:



Il **costo di acquisto** "rideterminato", secondo le modalità espressamente previste dal disposto normativo, **è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria** di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.

In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e/o delle minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.

Quest'ultimo valore deve necessariamente essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita *perizia giurata di stima*.

Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2023, il contribuente deve procedere al pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% del predetto valore.

Fig. 1 - Tabella imposte sostitutive inerenti alle rivalutazioni delle quote di partecipazione

data possesso	disposto normativo	data perizia	imposta sostitutiva dovuta	termine versamento
1°.1.2002	artt. 5 e 7 L. 448 del 28.12.2001	30 settembre 2002	4% qualificate, 2% non qualificate	30 settembre 2002
1°.1.2002	art. 4, comma 3, D.L. 24.9.2002, n. 209 (L. 265/2002)	16 dicembre 2002	4% qualificate, 2% non qualificate	16 maggio 2003
1°.1.2003	art. 2, comma 2, D.L. 24.12.2002, n. 282, conv. L. 27/2003	16 marzo 2004	4% qualificate, 2% non qualificate	16 marzo 2004
1°.7.2003	art. 6 bis D.L. 355/2003	16 marzo 2004	4% qualificate, 2% non qualificate	30 settembre 2004
1°.7.2003	art. 1, comma 376 L. 311 del 2004	30 giugno 2005	4% qualificate, 2% non qualificate	30 giugno 2005
1°.1.2005	art. 11-quaterdecies D.L. 203 del 2005	30 giugno 2006	4% qualificate, 2% non qualificate	30 giugno 2006

data possesso	disposto normativo	data perizia	imposta sostitutiva dovuta	termine versamento
1°.1.2008	art. 1, comma 91, L. 244 del 24.12.2007	30 giugno 2008	4% qualificate, 2% non qualificate	30 giugno 2008
1°.1.2010	art. 2, comma 229, L. 191 del 23.12.2009	2 novembre 2010	4% qualificate, 2% non qualificate	2 novembre 2010
1°.7.2011	art. 7, comma 2, lett da dd) a gg), D.L. 70 del 12.5.2011	30 giugno 2012	4% qualificate, 2% non qualificate	30 giugno 2012
1°.1.2013	art. 1, comma 473, L. 228/2012	30 giugno 2013	4% qualificate, 2% non qualificate	30 giugno 2013
1°.1.2014	art. 1, comma 156-157, L. 147/2013	30 giugno 2014	4% qualificate, 2% non qualificate	30 giugno 2014
1°.1.2015	art. 1, comma 626-627, L. 190/2014	30 giugno 2015	8% qualificate, 4% non qualificate	30 giugno 2015

data possesso	disposto normativo	data perizia	imposta sostitutiva dovuta	termine versamento
1°.1.2016	art. 2, comma 887-888, L. 208/2015	30 giugno 2016	8%	30 giugno 2016
1°.1.2017	art. 1, comma 565-566, L. 232/2016	30 giugno 2017	8%	30 giugno 2017
1°.1.2018	art. 1, comma 997-998, L. 205/2017	30 giugno 2018	8%	30 giugno 2018
1°.1.2019	art. 1, comma 1053-1054, L. 145/2018	30 giugno 2019	11% qualificate, 10% non qualificate	30 giugno 2019
1°.1.2020	art. 1, comma 693-694, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. ' <i>Legge di Bilancio 2020</i> ')	30 giugno 2020	11%	30 giugno 2020
1°.7.2020	L.77/2020 del 17.7.2020 (D.L. 34/2020)	16 novembre 2020	11%	16 novembre 2020

data possesso	disposto normativo	data perizia	imposta sostitutiva dovuta	termine versamento
1°.1.2021	L. 178/2020 e proroga scadenza cd. <i>'Decreto Sostegni-bis'</i>	15 novembre 2021	11%	15 novembre 2021
1°.1.2022	D.L. 17/2022, art. 30, conv. in L. 34/2022	15 novembre 2022	14%	15 novembre 2022
1°.1.2023	L. 197/2022, art. 1, comma 107-109	15 novembre 2023	16%	15 novembre 2023

Individuazione mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Ai fini della **applicazione delle imposte sui redditi** è necessario fare **referim**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi

- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento